



Nn. 857 e 174-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BETTAMIO)

Comunicata alla Presidenza il 29 luglio 2008

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007 (n. 857)

presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)

di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)

con il Ministro della difesa (LA RUSSA)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI)

con il Ministro per le politiche europee (RONCHI)

e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2008

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007 (n. 174)

d'iniziativa dei senatori MENARDI, MARTINAT e FLUTTERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 857

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Disegni di legge		
– n. 857	»	8
– n. 174, d’iniziativa dei senatori Menardi ed altri	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo in esame è volto a garantire il mantenimento, in condizioni di efficienza e sicurezza, del collegamento stradale permanente tra Italia e Francia tramite il tunnel del Col di Tenda. L'autorizzazione alla ratifica di questo accordo fu esaminata nella passata legislatura e approvata dal solo Senato il 27 febbraio 2008 con un voto sostanzialmente unanime. I presentatori del disegno di legge n. 174 hanno riproposto la ratifica utilizzando lo strumento previsto dall'articolo 81 del Regolamento del Senato.

È successivamente stato presentato da parte del Governo il disegno di legge n. 857, dal medesimo contenuto di autorizzazione alla ratifica assunto quale testo base in sede di esame congiunto dei due provvedimenti.

Il notevole incremento registrato negli ultimi due decenni nell'interscambio commerciale ha determinato il raggiungimento di volumi di traffico automobilistico non compatibili con le caratteristiche tecniche e costruttive del tunnel del Col di Tenda attualmente esistente ed ha aumentato il rischio di incidenti in fase di attraversamento. Anche alla luce degli studi effettuati dal gruppo di lavoro insediato nell'ambito della Commissione intergovernativa italo-francese (CIG) - istituita ai sensi dell'accordo sottoscritto tra le parti in data 24 novembre 2006 a Lucca, cui l'accordo in esame subentrerà - si è resa pertanto necessaria l'esecuzione di altre opere consistenti nella costruzione di una nuova galleria nonché nell'ammodernamento e allargamento del tunnel, al fine di migliorare i collegamenti italo-francesi nelle Alpi del Sud.

L'accordo prevede, in linea con quanto previsto dalla normativa europea di riferimento (direttiva 2004/54/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004), di introdurre la gestione unificata del tunnel di Tenda, in alternativa all'attuale gestione, caratterizzata dalla presenza di due enti gestori stradali che svolgono attività di manutenzione e gestione sulla sezione del tunnel che ricade sul territorio di rispettiva competenza.

L'articolo 3 dell'accordo ridefinisce il ruolo amministrativo e tecnico della citata Commissione intergovernativa italo-francese, quale autorità amministrativa comune del tunnel, competente sia in ordine al processo di costruzione del nuovo tunnel, sia con riferimento alla gestione unificata, e l'articolo 4 amplia il ruolo consultivo del Comitato di sicurezza di cui all'accordo preliminare. L'articolo 5 regola la Commissione tecnica con compiti di supporto alla CIG in materia di monitoraggio amministrativo, tecnico e finanziario e ne indica la composizione minima, i cui oneri saranno coperti con gli ordinari stanziamenti di bilancio; l'articolo 6, invece, reca disposizioni relative all'esercizio, alla manutenzione e alla sicurezza del tunnel in servizio, mentre l'articolo 7 concerne il manuale di gestione e l'articolo 8 la definizione delle clausole finanziarie.

Quanto alle esigenze di sicurezza, sussiste l'obbligo per il gestore unico del tunnel di redigere un apposito regolamento di circolazione (articolo 9), volto a indicare quali siano i soggetti di polizia abilitati all'espletamento dei compiti di controllo della circolazione stradale (articolo 10) ed è prevista, inoltre, l'elaborazione di un piano di soccorso binazionale (articolo 11).

L'articolo 13 è relativo alla definizione dei confini fisici dell'intervento e all'identificazione delle opere, mentre la committenza della costruzione del nuovo tunnel è affidata alla Parte italiana che procede alla realizza-

zione dell'intervento, anche con la designazione di un committente delegato, in applicazione della normativa italiana (articolo 14), ferma restando la responsabilità di ogni Parte in materia di procedure ambientali ed espropriative. L'articolo 19 prevede inoltre che lo svolgimento delle gare d'appalto per la realizzazione dell'intervento si svolga sulla base della normativa comunitaria e della normativa italiana di riferimento, mentre gli articoli 22 e 23 regolano l'accordo finanziario per la costruzione del nuovo tunnel, con par-

ticolare riguardo alle condizioni di determinazione, modifica e convalida del costo di riferimento, nonché di pagamento degli importi.

L'articolo 28, in materia fiscale e doganale, stabilisce infine l'applicazione della disciplina prevista dal diritto interno di ogni Stato e demanda ad ulteriori accordi le questioni non regolate dall'accordo in esame.

BETTAMIO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VIZZINI)

10 giugno 2008

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: LATRONICO)

25 luglio 2008

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premessi che:

l'onere complessivo del provvedimento è pari a 82,391 milioni di euro e che 54 milioni di euro risultano disponibili ai sensi della legge finanziaria per il 2005;

la restante parte pari a 28,391 milioni di euro, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, viene assicurato dal contratto di programma ANAS;

esprime, per i profili di competenza, parere di nulla osta, con i seguenti presupposti:

che l'importo di 27,818 milioni di euro, pari alla quota del 97,98 per cento dell'importo assicurato dal citato contratto di programma con riferimento all'anno 2007, sarà reso disponibile a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il disaccantonamento delle risorse accantonate ai sensi dei commi 758 e 759 della legge n. 296 del 2006;

che le risorse per la parte residua, pari al 2,02 per cento degli importi complessivi, ove non trovassero la relativa copertura finanziaria nell'ambito del citato disaccantonamento, nonché le eventuali maggiorazioni connesse alle revisioni dei costi dell'opera, saranno comunque reperite a valere delle risorse stanziare nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma ANAS per l'anno 2009.

La Commissione osserva altresì che sarà oggetto di specifico monitoraggio il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il disaccantonamento delle risorse in questione, in relazione all'effettiva entità degli importi per la realizzazione dell'opera.

DISEGNO DI LEGGE N. 857

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 174

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MENARDI ED ALTRI

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di una gestione unificata del tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

